


ALLEGATO A.5.1

IL PRESENTE ALLEGATO  
CONSTA DI N. 21 FACCIATF  
Gullerda



Regione Puglia  
PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

***Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione:  
Criteri per la definizione delle aree non idonee  
alla localizzazione degli impianti di recupero e  
smaltimento dei rifiuti***



**INDICE**

1. PREMESSA ..... 1

2. DEFINIZIONI..... 2

3. METODOLOGIA E CRITERI GENERALI ..... 2

4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTE E NORMATIVA DI SETTORE..... 3

5. USO DEL SUOLO ..... 3

6. COMPATIBILITÀ CON I CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO ..... 5

7. TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE ..... 5

8. DIFESA DAL RISCHIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E SISMICO ..... 6

9. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE (D.Lgs n. 42/2004 ss.mm.ii. – PPTR/Puglia vigente) ..... 8

10. ASPETTI URBANISTICO - TERRITORIALI - FUNZIONALI ..... 9

*Aree residenziali* ..... 9

*Siti contaminati e aree da bonificare* ..... 10

*Aree in cui sono presenti impianti e attività a Rischio di Incidente Rilevante* ..... 10

11. TUTELA DELLA POPOLAZIONE ..... 10

- prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività ..... 11
- tutela dalle molestie olfattive ..... 11
- tutela dall'inquinamento dalle risorse idriche impiegate per scopi idropotabili, scopi irrigui in agricoltura ..... 12
- tutela dall'inquinamento acustico: con riferimento alle classi acustiche di cui al DPCM del 14/11/1997 ..... 12
- Radiazioni non ionizzanti ..... 13
- Radiazioni ionizzanti..... 13

12. TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE ..... 14

MISURE PER VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ..... 14

- Discariche per rifiuti non pericolosi ..... 14
- Impianti di trattamento della frazione organica ..... 14
- Impianti di recupero energetico ..... 14
- Impianti di trattamento ..... 15



## 1. PREMESSA

Il presente documento costituisce l'allegato delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR e definisce i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

L'idoneità della localizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione forma oggetto di parere da parte della Provincia in sede di rilascio, rinnovo e modifica delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ovvero in sede di rilascio, rinnovo e modifica sostanziale dei provvedimenti autorizzativi comunque denominati che ne fanno luogo.

Le previsioni relative ai criteri localizzativi di cui all'articolo 17 si applicano a tutti gli impianti/operazioni soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 ad eccezione dei seguenti:

- a. centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato allestiti e gestiti conformemente alla disciplina dettata ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lett. mm del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- b. attività di compostaggio di comunità gestite ed esercitate conformemente alla disciplina dettata dall'articolo 180 comma 1-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- c. operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti operanti all'interno del medesimo insediamento da valutarsi caso per caso dall'autorità competente;
- d. campagne di attività di impianti mobili di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e agli impianti sperimentali di cui all'articolo 211 del D.Lgs. n. 152/2006 con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione conseguita;
- e. centri di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo di rifiuti allestiti e gestiti conformemente alla disciplina dettata ai sensi dell'articolo 180-bis c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- f. operazioni di recupero R10 spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
- g. operazioni di trattamento presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- h. impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti realizzati in situ e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei siti contaminati approvati ed autorizzati in conformità alle previsioni di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- i. operazioni di recupero per la formazione di rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) o per recuperi ambientali (R10), limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

4. Per i nuovi impianti la non idoneità della localizzazione ne preclude la realizzazione.

5. Per gli impianti esistenti, in sede di rinnovo ovvero riesame dell'autorizzazione, e per le modifiche di impianti esistenti, in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente, acquisito il parere della Provincia di cui al comma 3, valutate le interazioni derivanti dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente, valutata l'assenza di alternative localizzative e ponderati gli interessi pubblici sottesi alla prosecuzione dell'esercizio, con provvedimento motivato, può autorizzare in deroga definendo le prescrizioni finalizzate alla mitigazione delle criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto. L'assenza delle alternative localizzative deve essere valutata su una scala territoriale sovracomunale adeguatamente rapportata all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti su base regionale.

Nella predisposizione del presente documento si è provveduto a ridefinire, rispetto al previgente Piano per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia approvato con DCR n. 204/2013, il quadro delle conoscenze e delle sensibilità ambientali maturate più di recente non solo in ambito paesaggistico ma anche derivanti dalla maggiore attenzione posta sulla componente ambientale "suolo" reso vulnerabile non solo dagli impianti più impattanti, che introducono potenziali rischi anche per il sottosuolo e le risorse idriche sotterranee, ma anche per impianti che determinano possibili prevalenti problematiche in termini di consumo di suolo, desertificazione nonché impatto sulla qualità dell'aria (emissioni ed odori), rischio idrogeologico locale e, a livello di distretto, interferenze con la pianificazione territoriale, etc.



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

La non idoneità di alcune porzioni di territorio all'insediamento di impianti per la gestione e il trattamento dei rifiuti è stata determinata in base all'istruttoria, condotta dagli uffici regionali, avente come oggetto la ricognizione della normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico.

L'obiettivo principale è far sì che la realizzazione di nuovi impianti ovvero l'ampliamento/potenziamento degli impianti esistenti ovvero la prosecuzione dell'esercizio di quelli esistenti non impattino negativamente né sulla popolazione né sul territorio, con particolare attenzione alle componenti ambientali fondamentali (aria, acqua, flora, fauna), garantendo la tutela del patrimonio storico e artistico, dei territori agricoli, delle risorse idriche, delle aree definite sensibili e determinando il minor consumo di suolo possibile.

La tutela è stabilita in forma ampia ed estesa ed è rivolta a porzioni di territorio non solo espressione di singolarità ambientali o vincoli puntuali, ma anche campiture più ampie come, ad esempio, i territori con struttura litogeologica e tettonica più fragile.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione dei criteri localizzativi di cui al presente PRGRU, si forniscono le seguenti definizioni.

**Impianto:** una installazione/attività soggetta alle previsioni di cui agli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

**Impianto esistente:** un impianto dotato di un titolo autorizzativo, valido ed efficace, ai sensi degli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ovvero di un provvedimento che ne faccia luogo ai sensi della normativa vigente.

**Impianto nuovo:** un impianto non esistente per cui un proponente intenda presentare un'istanza/comunicazione volta all'autorizzazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio ai sensi degli artt. 208 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ovvero volta al rilascio di un provvedimento che ne faccia luogo ai sensi della normativa vigente (tale definizione si riferisce pertanto sia alla realizzazione di una nuova attività di trattamento di rifiuti che prevede la realizzazione ex novo di un edificio sia di una nuova attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture)

**Modifica di un impianto esistente:** un ampliamento che implica consumo di suolo, un ampliamento che non implica consumo di suolo ma comporta un aumento di volumetria edilizia conservando l'originario piano di sedime, una modifica dell'operazione di gestione dei rifiuti esistente, l'introduzione di una nuova operazione di gestione dei rifiuti, la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata

## 3. METODOLOGIA E CRITERI GENERALI

L'individuazione del luogo più adatto nel quale realizzare un impianto per il trattamento dei rifiuti è un procedimento che deve tener conto di numerosi fattori, vincoli e limitazioni di natura prevalentemente tecnica e di salvaguardia ambientale.

L'obiettivo da perseguire è consentire la realizzazione/ampliamento di impianti nei quali esercitare una attività di pubblica utilità, quale è la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., tenendo ferma la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle risorse agroalimentari locali e garantendo quanto più possibile, nel rispetto dei *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* di cui all'art. 179 del T.U.A., il recupero energetico e lo smaltimento sostenibile dei rifiuti non altrimenti valorizzabili.

Il presente PRGRU consente, in riferimento a una serie di "*aspetti considerati*" (gli obiettivi di tutela da garantire), di stabilire quali siano i *fattori ambientali* la cui presenza o compresenza in una determinata area, in base alla normativa e agli strumenti di pianificazione vigenti, rende la stessa area idonea o meno all'insediamento/ampliamento di impianti dedicati alla gestione dei rifiuti.

Gli *aspetti considerati* (domini di tutela) individuati dal PRGRU sono:

- uso del suolo;
- compatibilità con i caratteri fisici del territorio;
- protezione delle risorse idriche;
- difesa dal rischio geologico, idrogeologico, geomorfologico e sismico;



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- tutela dell'ambiente naturale;
- tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali;
- rispetto degli aspetti urbanistici, territoriali e funzionali;
- tutela della popolazione;
- coerenza con la pianificazione relativa agli agenti fisici (rumore, elettrosmog, etc.).

L'insieme *aspetto considerato* e relativo *fattore ambientale* costituisce il criterio di base al quale la singola Provincia potrà individuare, ai sensi dell'art. 199, lett. l) del D.Lgs n. 152/2006, mediante un proprio strumento di pianificazione, le "aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" nonché individuare "dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p)".

I suddetti **criteri**, così come fissati dal PRGRU, si distinguono in:

- 1) **escludenti**: ove è esclusa, a prescindere dal tipo, la possibilità di realizzare nuovi impianti e di ampliare o modificare in modo sostanziale quelli già esistenti;
- 2) **penalizzanti**: ove la possibilità di realizzare un particolare tipo di impianto deve essere verificata nello specifico in funzione del rispetto di determinate condizioni, parametri e prescrizioni.

La restituzione in forma sinottico-tabellare dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti lascia emergere già a "colpo d'occhio" come vi siano delle ampie porzioni del territorio regionale nelle quali è vietato in modo assoluto l'insediamento di impianti per la gestione e/o smaltimento dei rifiuti e altre aree nelle quali, in base al tipo di impianto che si intende realizzare, può essere consentito purché vengano rispettate precise condizioni stabilite dalle leggi vigenti, nazionali e regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione sovraterritoriale quali PPTR, Piani di gestione di aree protette, PTA, PAI, etc..

## 4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTE E NORMATIVA DI SETTORE

Nelle tabelle allegate, per ogni *fattore ambientale*, relativo a ciascun *aspetto considerato*, è stata riportata la normativa, statale e regionale, di riferimento e i diversi gradi di tutela attribuiti.

Al fine di individuare i presenti criteri di localizzazione, sono stati considerati i seguenti piani regionali e interregionali:

- 1) Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR n. 176/2015 e ss.mm.ii.;
- 2) Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia (PAI/Puglia);
- 3) Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Basilicata (PAI/Basilicata);
- 4) Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- 5) Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico Appennino Meridionale;
- 6) Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale;
- 7) Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;
- 8) Programma di Valutazione della qualità dell'aria approvato, unitamente alla zonizzazione del territorio regionale conforme al D.Lgs. 155/2010, con DGR 2420/2013 ;
- 9) Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Puglia;
- 10) Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati;
- 11) Piano Regionale delle Coste, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2273/2011;
- 12) Documento Regionale di Assetto Generale attuato, oltre che con il PPTR, con le seguenti delibere di indirizzo: Delibera n. 1842 del 13/11/2007; Delibera n. 1328 del 3/8/2007 (Indirizzi e criteri per i PUG); Delibera n. 1759 del 29/09/2009 (Indirizzi e criteri per i PTCP); Delibera n. 2753 del 14/12/2010 (Criteri per i Piani Urbanistici Esecutivi -PUE);
- 13) Programma di Sviluppo Rurale (PSR), approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8412 del 24 novembre 2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015.

## 5. USO DEL SUOLO

L'azzeramento del consumo di suolo è stato definito a livello europeo già con la *Strategia tematica per la protezione del suolo*, del settembre 2006, che ha sottolineato la necessità di applicare, in tutti i campi,



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e, in particolare, della sua forma più evidente e irreversibile: l'impermeabilizzazione (*soil sealing*).

La riduzione della pressione antropica, con particolare riguardo al consumo di terreno da destinarsi alla produzione agricola, rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dal presente PRGRU; in questa direzione, per esempio, la Regione Puglia, attenta alle tematiche della rigenerazione territoriale e al recupero sostenibile dell'ambiente, ha anche emanato la L.R. n. 15/2017 con la quale è stata istituita la *Banca della Terra di Puglia* nella quale censire i terreni privati incolti o abbandonati per favorirne il recupero a fini agricoli arginando, così, il consumo degli stessi per effetto di "interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione, la cementificazione, l'escavazione, la contaminazione, la desertificazione".

Mutuando quanto previsto dall'"ELENCO DI AREE E SITI NON IDONEI ALL'INSEDIAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI" di cui all'Allegato 3 del RR n. 24/2010, così come previsto per alcune tipologie di impianti F.E.R., si stabilisce che nelle aree agricole interessate dalle produzioni agricole di qualità l'insediamento di impianti per la gestione e smaltimento rifiuti non è consentito limitatamente alle superfici effettivamente destinate alla coltivazione; tale disposizione deve essere applicata anche ai suoli utilizzati per produzioni biologiche certificate.

Senza pretesa di esaustività, si riportano di seguito le aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità presenti in Puglia:

### DOP - OLII

- Collina di Brindisi - Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96);
- Dauno - Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97);
- Terra d' Otranto - Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Terra di Bari - Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97);
- Terre Tarentine - Reg. CE n. 1898 del 29.10.04 (GUCE L. 328 del 30.10.04).

### DOC - VINI

- Aleatico di Puglia - DPR 29.05.73;
- Alezio - DPR 9/02/83;
- Brindisi - DPR 22/11/79;
- Cacc'e mmitte di Lucera - DPR 13/12/75;
- Castel del Monte - DPR 19.05.71. DPR 27.12.90;
- Colline Joniche tarantine - DPR 01/08/08;
- Copertino - DPR 02/11/76;
- Galatina - DM 21/04/97;
- Gioia del Colle - DPR 11/05/87;
- Gravina - DPR 04/06/83;
- Leverano - DPR 15/09/79. DM 17/03/97;
- Lizzano - Dpr 21/12/88. Dm 04/10/01;
- Locorotondo - DPR 10/06/69. Dm 08/08/88;
- Martina o Martina Franca - DPR 10/06/69 Dpr 09/02/90;
- Matino - DPR 19/05/71;
- Moscato di Trani - Dpr 11/09/74. DPR 11/05/87;
- Nardò - DPR 06/04/87;
- Orta Nova - DPR 26/04/84;
- Ostuni - DPR 13/01/72;
- Primitivo di Manduria - DPR 30/11/74;
- Rosso Barletta - DPR 01/06/77;
- Rosso Canosa, Canusium - DPR 24/02/79;
- Rosso di Cerignola - DPR 26/06/74;
- Salice Salentino - DPR 08/04/76 DPR 06/12/90;
- San Severo - DPR 19/04/68;
- Squinzano - DPR 06/06/76.

### IGT- VINI



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Daunia - DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97, DM 27/10/98;
- Murgia - DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
- Puglia - DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
- Salento - DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
- Tarantino – DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
- Valle d'Itria – DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97.

### IGP

- La Bella della Daunia - Reg. CE n. 1904 del 07.09.00 (GUCE L. 228 del 08/09/00);
- Clementine del Golfo di Taranto - Reg. CE n. 1665 del 22/09/03 (GUCE L. 235 del 23/09/03);
- Limone Femminello del Gargano - Reg. CE n. 148 del 15/02/07 (GUCE L. 46 del 16/02/07);
- Arancia del Gargano - Reg. CE n. 1017 del 30/08/07 (GUCE L. 227 del 31/08/07).

Per quello che riguarda suoli percorsi da incendi, La **“Legge-quadro in materia di incendi boschivi” (L. n. 353/2000 ss.mm.ii.)** tutela le aree percorse dal fuoco (boschi e pascoli) stabilendo, tra l'altro, che esse *“non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni”*; inoltre, è vietata *“per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.”*.

Anche la legge regionale n. 18/2000 ss.mm.ii. esprime analogo tutela stabilendo, all'art. 18, che *“Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato l'insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.”*.

## 6. COMPATIBILITÀ CON I CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO

Il Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”* definisce i criteri penalizzanti/escludenti, *ex lege*, legati alla presenza di falde, di acquiferi confinati o barriere geologiche (cfr All. 1. par. 2.4.2).

Si è scelto di definire aree per le quali escludere l'insediamento/ampliamento di nuovi impianti sulla scorta di criteri geologici o geolitologici, con chiari e rintracciabili riferimenti normativi e di letteratura scientifica, non ritenendo sufficiente definire come inidonei i soli siti caratterizzati dalle emergenze superficiali dei fenomeni carsici (es. doline, lame, geositi, etc) ma ritenendo necessario introdurre, soprattutto per le discariche che esercitano una maggiore pressione su suolo e sottosuolo, ulteriori criteri escludenti/penalizzanti riguardanti vaste aree mappate dalla Carta Geologica.

Utilizzando come riferimento la Carta Geologica d'Italia con scala 1:50.000, ove disponibile, ovvero la Carta geologica di scala inferiore disponibile sul Geoportale ISPRA o sul Portale Cartografico Nazionale, sono state individuate come inidonee tutte le superfici indicate come calcari *“permeabili per fessurazione e carsismo”* quali, per esempio, le unità della piattaforma carbonatica apula e i depositi alluvionali *“molto permeabili”*.

## 7. TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

Al fine di stabilire quali zone siano idonee all'insediamento o ampliamento di impianti dedicati alla gestione dei rifiuti, occorre far riferimento al regime vincolistico e di tutela stabilito dal vigente Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), strumento di pianificazione avente come obiettivo quello di tutelare quantitativamente e qualitativamente i sistemi idrici sia a scala regionale sia di bacino idrografico.

Il PTA della Regione Puglia è stato adottato nel 2007 (D.G.R. n. 883/07) e approvato nel 2009 (D.G.R. n. 230/2009); la D.G.R. n. 177/2011 ha ufficializzato il primo aggiornamento del PTA inerente i corpi idrici superficiali, fotografando uno stato qualitativo per nulla tranquillizzante. Per quanto attiene alle acque sotterranee, la stessa delibera informa che si è in attesa degli esiti del cosiddetto *Progetto Tiziano* inerente il monitoraggio delle acque sotterranee pugliesi, progetto in corso di redazione da alcuni anni e prossimo alla conclusione. In funzione delle conoscenze emerse con tali aggiornamenti, si potranno definire diverse misure per conseguire gli obiettivi previsti o da definire.



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

In funzione di tali caratteristiche, qui riassunte, e delle peculiarità del territorio, il PTA definisce due tipi di strumenti: i vincoli di uso delle acque sotterranee, al fine di regolarne i prelievi, e i vincoli di utilizzo del territorio, al fine di mitigare i rischi di impatto antropico. Per ciascun tipo si distinguono diverse zone e prescrizioni. Focalizzando l'attenzione, per brevità, sui vincoli di uso delle acque sotterranee e, in particolare, sul rilascio di nuove concessioni di prelievo, il PTA suddivide la Puglia in quattro tipi di zone. Nella zona di tutela quantitativa, posta esclusivamente nel Tavoliere, non possono essere rilasciate nuove concessioni per prelievi da pozzo; nella zona di tutela qualitativa, aree costiere in cui sono stati evidenziati fenomeni di degrado qualitativo riferibile all'intrusione marina (secondo criteri non descritti in termini quantitativi), sono rilasciate nuove concessioni esclusivamente per il prelievo di acque di intrusione marina per specifici usi produttivi (itticoltura e mitilicoltura fondamentalmente), per impianti di scambio termico o per dissalazione. Nella zona quali-quantitativa, le concessioni possono essere rilasciate nel rispetto di alcuni vincoli relativi al singolo pozzo; la quarta zona non è esplicitamente denominata dal PTA e non è quindi esplicitamente delimitata ma corrisponde al restante territorio, quello non coperto dalle predette zone, per cui non sono previste specifiche restrizioni o prescrizioni. Tale zona potrebbe avere un ruolo rilevante sull'efficacia del PTA dato che copre una vasta estensione del territorio regionale.

Se si focalizza l'attenzione sulle strutture idrogeologiche che ospitano le risorse idriche di maggior pregio, emerge che esse ricoprono oltre il 60% del territorio a sud dell'Ofanto e interessano quasi del tutto il Gargano.

Circa le aree vulnerabili all'inquinamento da nitrati, posto che l'individuazione, basata su metodi quali-quantitativi che hanno già evidenziato, tra gli acquiferi carsici principali e noti, quelli già esposti a contaminazione misurata da nitrati essenzialmente legati all'uso agricolo dei suoli, è stata aggiornata con D.G.R. n. 147 del 07/02/2017 (BURP n. 22 del 17/02/2017), si è scelto di ritenere tali aree opponibili all'insediamento di discariche in ragione della eventuale e accidentale percolazione che aggraverebbe le condizioni della risorsa idrica del sottosuolo, anche in ragione della presenza di composti azotati nel percolato.

## 8. DIFESA DAL RISCHIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E SISMICO

Al fine di evitare che la realizzazione/ampliamento di un impianto determini condizioni di pericolo o di aggravio del rischio dal punto di vista idrogeologico, nelle varie zone del territorio regionale classificate come ad Alta pericolosità idraulica (AP) e a Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) dal **Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Puglia** (adottato dal Comitato Istituzionale n. 25 del 15 dicembre 2004 e successivamente e progressivamente aggiornato /adeguato soprattutto su impulso delle amministrazioni comunali) è vietato qualsiasi intervento sull'esistente (naturale e artificiale) che non sia volto alla mera conservazione, riduzione della vulnerabilità e miglioramento della tutela della pubblica incolumità.

Per una più completa visione del regime di tutela idrogeologico, nella tabella sinottica dei criteri sono state riportate anche le prescrizioni previste dal PAI/Basilicata e dal Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino interregionale dei fiumi Saccione e Fortore.

Il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*" ha previsto all'art. 4, comma 1, che l'**Autorità di Bacino Distrettuale esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.**

Con Delibere nn. 1 e 2/2017 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo **Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria**; l'articolazione del Distretto



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Idrografico dell'Appennino Meridionale ingloba al suo interno il territorio di sette regioni: Abruzzo (parzialmente), Lazio (parzialmente), Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria.

Il 17 dicembre 2015 il Piano di Gestione Acque - Il Fase ciclo 2015-2021 è stato adottato dal Comitato Istituzionale integrato con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ai sensi della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE).

In data 3 marzo 2016 il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - I ciclo, è stato approvato dal Comitato Istituzionale integrato con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 49/2010, le misure per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio alluvioni sono inquadrate nell'ambito di altri atti comunitari, con particolare riferimento alla valutazione ambientale strategica e agli effetti connessi agli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, per i corpi idrici interessati.

Le finalità della Direttiva Alluvioni sono in linea anche con gli obiettivi stabiliti da altri atti comunitari e da strumenti legislativi nazionali. Infatti, le misure individuate nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) spesso concorrono alla tutela del patrimonio culturale (D.Lgs. n. 42/2004), idrico e ambientale a differenti scale territoriali (Dir. 2000/60/CE; D.Lgs. n. 152/2006).

Nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, sono state individuate idonee misure atte mitigare la pericolosità idraulica nelle aree dove ricadono beni culturali ecosistemi di pregio, stabilimenti a rischio di incidente rilevante e/o soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ed edifici strategici nonché le misure per la mitigazione del rischio che concorrono con gli obiettivi della *Water Frame Directive* con la finalità ultima di orientare le successive fasi di progettazione e realizzazione delle misure per la tutela della connettività ecologica e del paesaggio.

Nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni sono state individuate misure strutturali integrate ed armonizzate con gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle acque. Sono state inoltre previste misure non strutturali per tutelare la qualità sia idromorfologica che chimico-fisica. Ad esempio, per la tutela della qualità idromorfologica è stata considerata l'analisi ex-ante degli effetti delle opere di protezione degli interventi di nuova progettazione (M24). Questa misura può dare un reale e significativo impulso all'integrazione tra le direttive in quanto consente di definire in sede di progettazione lo scenario di intervento e le misure di mitigazione/compensazione per preservare e/o migliorare la qualità idromorfologica dei corsi d'acqua. Per la tutela della qualità chimico-fisica delle acque sia superficiali che sotterranee è stata prevista l'adozione di procedure per il ripristino ambientale (M52) da parte delle aziende potenzialmente inquinanti da attuare durante ed a seguito dell'evento alluvionale.

A tal proposito si evidenzia che il D.Lgs. n. 36/2003, all'*Allegato 1*, sul punto disciplina differentemente le discariche da *rifiuti inerti* da quelle per *rifiuti non pericolosi e pericolosi*. Per il primo tipo di discariche il dispositivo normativo prevede che, di norma, esse non vadano realizzate in "aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita"; per il secondo tipo di discariche il suddetto decreto legislativo prevede, invece, tempi di ritorno minimi maggiori pari a 200 anni.

Le discariche per rifiuti inerti e quelle per rifiuti non pericolosi possono essere realizzate nelle suddette aree solo a seguito di apposito provvedimento motivato emesso dalla Regione, sempre che sia stato verificato che la realizzazione dell'impianto in luoghi così sensibili non rappresenti un grave rischio ecologico.

Con riferimento alle **aree a rischio sismico**, inoltre, il D.Lgs. n. 36/2003 individua come inidonee, di norma, alla localizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, quelle interessate da fenomeni quali faglie attive nonché le aree a rischio sismico classificate di 1<sup>a</sup> categoria, mentre la collocazione in aree a rischio sismico di 2<sup>a</sup> categoria diventa condizione da valutare ai fini dell'accertamento delle condizioni locali di accettabilità dell'impianto.

Anche in questo caso la Regione può, con provvedimento motivato, autorizzare, nelle aree suddette, le discariche per rifiuti non pericolosi solo nel caso in cui le caratteristiche del luogo, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.




## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, così come in aree a rischio sismico di prima categoria e successive, si rimanda al D.Lgs. 36/2003 per le analisi di stabilità richieste.

Occorre evidenziare che la classificazione sismica italiana è stata rivista e aggiornata nel tempo, in occorrenza dei successivi interventi normativi occorsi:

- Regio Decreto 13 marzo 1927 n.431;
- Legge n. 64/1974;
- Classificazione del CNR del 1981 (tre categorie);
- OPCM n. 3274/2003 (quattro zone per tutta l'Italia);
- OPCM n. 3519/2006 (Peak Ground Acceleration);
- NTC 2008: per ogni costruzione è necessario riferirsi ad una accelerazione di riferimento "propria" individuata sulla base delle coordinate geografiche (il territorio nazionale è stato ricoperto da una griglia su cui sono stati individuati 10751 punti);
- NTC 2018 : vengono individuati gli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di miglioramento degli immobili storici e di adeguamento degli edifici scolastici esistenti.



## 9. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE (D.Lgs n. 42/2004 ss.mm.ii. – PPTR/Puglia vigente)

Una gestione del processo di raccolta e trattamento dei rifiuti capace di garantire la tutela e valorizzazione dei beni storici, culturali e paesaggistici rappresenta uno dei principali obiettivi che il presente PRGRU si propone di raggiungere.

Il presente PRGRU considera non possibile (condizione "escludente") la realizzazione di nuovi impianti nelle aree interessate dalla presenza di beni paesaggistici (art. 134 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii.) e/o di un significativo insieme degli ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma1, lett. e) del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii.), per come individuati dal vigente strumento di pianificazione paesaggistica regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015).

La non idoneità è stata determinata, in questo caso, sulla scorta della ammissibilità di tali impianti ai dettami del Codice Urbani e delle Norme tecniche di Attuazione del PPTR.

Ferma restando la facoltà dei soggetti interessati di attivare procedimenti volti all'ottenimento della autorizzazione paesaggistica (art. 146 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii.) o della attestazione di compatibilità



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

paesaggistica (art. art. 143, comma 4 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii.), l'individuazione delle suddette aree come *non idonee* all'insediamento di impianti per la gestione e il trattamento dei rifiuti esprime una oggettiva non compatibilità delle stesse con gli impianti suddetti.

In ogni caso, gli esiti delle istruttorie relative alle istanze di autorizzazione paesaggistica o di accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno riportare, per ogni area individuata come non idonea, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione paesaggistica/ambientale fissati dalla normativa vigente.

Inoltre, le istruttorie dovranno valutare la compatibilità dell'intervento proposto con gli strumenti urbanistici generali vigenti, ove questi siano stati adeguati al PPTR, anche con riferimento alle perimetrazioni delle aree da tutelare conseguenti da tale adeguamento ed eventualmente inclusive di eccezioni discendenti dalla considerazione dello stato reale dei luoghi.

Il vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, inoltre, prevede, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del predetto decreto legislativo, "*specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione*" necessarie per garantire la conservazione, riqualificazione e valorizzazione di ulteriori contesti paesaggistici (UCP) che, seppur diversi da quelli elencati all'art. 134 del DLgs n. 42/2004, sono comunque meritevoli di tutela poiché concorrenti alla "costruzione" del paesaggio inteso come "*il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*".

Gli UCP individuati e disciplinati dal PPTR/P sono quelli elencati all'art. 38, comma 3 delle NTA del PPTR/P stesso.

Come è possibile evincere dalla tabella in allegato, quasi tutti gli UCP sono stati esclusi dalla possibilità di potervi insediare attività legate alla gestione e al trattamento dei rifiuti; in alcuni casi quali, per esempio, grotte, geositi o sorgenti, per garantire una maggiore salvaguardia del luogo, sono state escluse anche le fasce di salvaguardia previste dal PPTR e relative ai singoli UCP. Per le *Aree di rispetto dei boschi* la profondità della fascia di salvaguardia varia in funzione dell'estensione delle aree boscate e delle aree oggetto di interventi di forestazione da un minimo di 20 m a un massimo di 100 m.

L'insediamento di impianti per il trattamento dei rifiuti in aree interessate dalla presenza di ulteriori contesti paesaggistici aventi dimensioni estese, diffuse e non riconducibili a perimetrazione definita, come nel caso dei *paesaggi rurali*, delle *strade panoramiche* o delle *aree soggette a vincolo idrogeologico* ai sensi del Reg. Decr. n. 3267/1923 "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*", ferme restando le misure di salvaguardia e utilizzazione fissate dal PPTR/P, deve essere verificato nello specifico in funzione del rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi strategici stabiliti dal Piano paesaggistico vigente.

Negli ambiti nei quali è possibile realizzare o modificare un impianto, il progetto dovrà sempre compiutamente descrivere l'intervento proposto anche dal punto di vista formale, architettonico e di inserimento, affinché, in sede di autorizzazione, possa essere adeguatamente valutata la compatibilità della struttura che si intende realizzare nel contesto preesistente.

### 10. ASPETTI URBANISTICO - TERRITORIALI - FUNZIONALI

L'art. 196 "*Competenze delle Regioni*", comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. recita "*Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.*".

Si tratta di una indicazione preferenziale, astratta e non vincolante, con la quale il Codice dell'ambiente ha sottolineato la natura industriale dei suddetti impianti (fonderie, vetrerie, industrie per la lavorazione di materie plastiche, etc.) che, coerentemente con la pianificazione urbanistica locale, troverebbero adeguata collocazione nelle zone destinate alle attività produttive e/o industriali del territorio comunale.

**Aree residenziali:** in fase di valutazione dell'istanza di autorizzazione del singolo impianto si procederà con la verifica, di competenza comunale, della conformità urbanistica con gli strumenti di pianificazione generale, esecutiva e di dettaglio.

Sono escluse le porzioni di territorio comunale individuate come fasce di rispetto e sicurezza, quelle necessarie all'eventuale ampliamento delle infrastrutture esistenti o quelle destinate alle infrastrutture previste dallo strumento di pianificazione generale.



### **Siti contaminati e aree da bonificare**

Sono individuate come aree di caratteristiche **escludenti** rispetto ad ipotesi localizzative di nuovi impianti, ampliamenti e modifiche, le seguenti:

- a) Siti potenzialmente contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur non responsabile, interviene quale soggetto attuatore del piano di caratterizzazione e adempimenti successivi;
- b) Siti contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur non responsabile, interviene quale soggetto attuatore del piano degli interventi di bonifica e adempimenti successivi;
- c) *aree a elevato rischio di crisi ambientale*: ambiti territoriali e eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni (art. 7 della L. n. 349/1986 abrogato dall'articolo 74 del D.Lgs. n. 112/1998);
- d) *Aree dichiarate Siti di Interesse Nazionale*: siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali (art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.), al netto di aree restituite agli usi legittimi ed aree definite "a elevato rischio di crisi ambientale".

Nelle aree di cui alla lettera d) merita di essere rilevato come la prassi assunta dal Ministero dell'Ambiente nei SIN comporti che al fine di poter liberamente disporre di un'area occorre un formale atto di "svincolo" (qualificato come «restituzione agli usi legittimi»); generalmente il Ministero, per rilasciare questo provvedimento, richiede o la prova (con analisi validate) dell'assenza di contaminazione (acque e suoli) o la certificazione di ultimata bonifica (sempre acque e suoli) o, talvolta, la presentazione di un progetto di bonifica approvato dalla Conferenza e dal relativo decreto direttoriale di recepimento.

### **Aree in cui sono presenti impianti e attività a Rischio di Incidente Rilevante**

Si stabilisce che le suddette aree siano da intendersi quali aree penalizzanti per ulteriori installazioni (nuovi impianti, ampliamenti e modifiche), attesa l'elevata pressione ambientale sulla *public safety* e la necessità di scongiurare un effetto domino di rischio industriale e tecnologico.

Sotto il profilo più ampio dei criteri, occorre considerare un ampio set di variabili e di indicatori, tra i quali:

**L'accessibilità dell'area**: rappresenta un importante fattore da considerare: a scala idonea occorrerà verificare la presenza di infrastrutture esistenti che facilitino l'accesso al sito, le loro dimensioni e capacità, la presenza di percorsi alternativi da utilizzare per il trasporto dei rifiuti al fine limitare quanto più possibile disagi e interferenze.

**Fattori di prossimità**: siti prossimi alle aree di maggiore produzione di rifiuti sono da preferirsi al fine di garantire una maggiore economicità di gestione.

**Valorizzazione della filiera corta dal "produttore" al "consumatore" o al ricettore finale**: generalmente viene considerato come sito ottimale quello che minimizza la somma dei prodotti dei quantitativi trasportati per la distanza da percorrere, cioè in cui il valore della sommatoria dei chilometri per tonnellate di rifiuti prodotti è minimo.

## **11. TUTELA DELLA POPOLAZIONE**

Al fine di garantire la salute della popolazione residente in una determinata area è importante individuare l'ubicazione idonea dei nuovi impianti anche in funzione della distanza degli stessi dai centri abitati (come definiti dall'art. n. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 360/1993 "Nuovo codice della strada") e dalle case sparse nell'agro, purché stabilmente abitate, oltre che da siti particolarmente sensibili quali scuole, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, etc..

Fermo restando che i criteri urbanistici-territoriali evidenziati sopra già consentono di escludere le aree residenziali, sia quelle connotate da tessuto urbano denso e compatto, sia quello rado e nucleiforme, finendo per determinare già di loro una forma ampia di tutela della popolazione, occorre fare ulteriori approfondimenti.



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Per distanza si intende quella minima che occorrerà mantenere tra i luoghi stabilmente occupati dalla popolazione residente, come sopra elencati, e l'area dove si svolgono le lavorazioni relative alla gestione e trattamento rifiuti intesa come il luogo fisico dove effettivamente si svolgono le predette operazioni, a prescindere dalla presenza di eventuali opere di mitigazione.

Le indicazioni inerenti le distanze minime da rispettare dovranno necessariamente discendere da valutazioni riguardanti i principali ambiti di tutela, di seguito riportati, che occorrerà, in ogni caso, garantire:

- **prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività:**

sotto questo profilo, si è inteso evidenziare come critiche, rispetto a ipotesi di insediamenti industriali e impianti, le aree in cui sono stati registrati superamenti da inquinanti normati dal D. Lgs. n. 155/2010 ss.mm.ii., sia in ragione di superamenti acclarati dalle misurazioni continuamente effettuate dalle centraline della rete regionale di qualità dell'aria (RRQA) sia per effetto di valutazioni modellistiche.

In prima approssimazione, è stata evidenziata l'area industriale IT1613 (comprendente i Comuni di Massafra, Taranto e Statte per la provincia di Taranto; Brindisi, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo per la provincia di Brindisi) come da zonizzazione approvata con DGR n. 2979/2011 e già oggetto di due Piani di risanamento :

- "Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10" redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 155/2010, approvato con DGR n. 2349/2013 e aggiornato con DGR n. 1642/2017;
- "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA)", come indicato all'art. 9 del D.Lgs 155/2010, è stato redatto in maniera integrata per agire sulle principali sorgenti di emissione che hanno comportato il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo rispettivamente per il PM10 e per il Benzo(a)Pirene; il Piano è stato adottato (DGR n. 1474/2012) e successivamente approvato con DGR n. 1944/2012.


I suddetti due Piani determinano condizioni limitanti per ulteriori iniziative industriali, con riferimento alle specifiche misure rivolte al comparto industriale, con particolare riguardo ai complessi in AIA, generalmente espressamente indicati; essi, a prescindere dal particolare riferimento geografico, vanno considerati come modelli cui fare riferimento anche per altri casi e, più in generale, quale quadro di riferimento programmatico per tutte le aree stressate sotto il profilo della tutela in aria-ambiente;

- **tutela dalle molestie olfattive:**

La legge regionale 16 luglio 2018, n. 32 "Disciplina in materia di emissioni odorigene", pubblicata sul BURP n. 96 suppl. del 19 luglio 2018 punta ad avvantaggiare la tutela dei ricettori sensibili a fronte degli impatti ambientali provocati da tali emissioni per gli impianti di cui agli allegati VIII e XII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e altri ancora.

Con riferimento alla tutela dalle molestie olfattive si consideri la seguente classificazione di ricettori sensibili ripresa dalla predetta legge:

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del recettore sensibile
1	Aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale superiore a 1,5 mc/mq
2	Edifici a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone, esclusi gli usi commerciale e terziario (es.: ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università)
3	Aree a prevalente destinazione residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale inferiore a 1,5 mc/mq
4	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es.: mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti)
5	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri)



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI


6	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica
7	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate)
8	Aree turistiche a prevalente destinazione d'uso residenziale con indice di fabbricabilità territoriale tra lo 0.5 e 1.5 mc/mq, ricadenti o contigue a territori di pregio naturalistico dichiarati tali e protetti congiuntamente da leggi nazionali e sovranazionali

I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo, come da riscontro da curve iso-odore ricavabili da studio previsionale olfattivo posto in capo al proponente e sottoposto alla validazione delle autorità competenti, che devono essere rispettati presso i recettori sensibili sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei recettori definite come segue:

Classe di sensibilità del recettore	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il recettore sensibile
1	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
2	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
3	2 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
4	2 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
5	3 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
6	4 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
7	5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
8	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>

- tutela dall'inquinamento dalle risorse idriche impiegate per scopi idropotabili, scopi irrigui in agricoltura: si veda quanto argomentato sopra, rif. paragrafo "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE".
- tutela dall'inquinamento acustico: con riferimento alle classi acustiche di cui al DPCM del 14/11/1997:

CLASSE I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CLASSE VI	aree esclusivamente industriali rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi
-----------	---

si rileva come non possano che definirsi "penalizzanti" per ulteriori insediamenti (nuovi impianti, ampliamenti e modifiche) le aree diverse da quelle indicate alla Classe V o VI, in ragione della maggiore tutela acustica instaurata *ex lege* a vantaggio di aree caratterizzate da insediamenti prevalentemente residenziali o commerciali.

Con riferimento alle aree ricomprese in piani di risanamento ex art. 7 della Legge 447/95, come eventualmente adeguati ai piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'art.4, c.2, nonché quelle ricomprese nei piani di azione di cui al D.Lgs 194/2005 (art.4, c.5) comprendenti gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose (Alleg. 5, 1.i);

### - Radiazioni non ionizzanti

#### tutela dall'inquinamento elettromagnetico:

- Legge Regionale 8.03.2002, n. 5: Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 hz e 300 Ghz (B.U. Regione Puglia n. 32 del 11 marzo 2002). Testo coordinato alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 7 ottobre 2003;
- Regolamento Regionale n. 12 del 03.05.07: Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili ai danni che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

Non si individuano criteri localizzativi particolari rispetto a questo tematismo.

In caso di realizzazione di elettrodotti ad alta tensione per l'allacciamento degli impianti alla Rete Nazionale di Trasmissione (RNT), le autorità competenti al rilascio del titolo autorizzativo avranno cura di valutare tutti i possibili impatti in termini di campo elettromagnetico prodotto, a carico degli addetti e dei ricettori sensibili, anche ai fini di una valutazione delle varie alternative localizzative e di tracciato.

### - Radiazioni ionizzanti

#### radioattività ambientale

Non si individuano criteri particolari in questa sede in relazione a questo tematismo, tuttavia sono da sottoporre ad attenzione situazioni sito-specifiche, ivi comprese quelle dovute ad inquinamento da NORM nei pressi di aree industriali. Con NORM, acronimo inglese di *Naturally Occurring Radioactive Materials*, si indicano i materiali generalmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali in concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre. I NORM costituiscono la materia prima, il prodotto o il residuo della lavorazione in numerose attività industriali, nelle quali il rischio radiologico è generalmente incidentale in relazione al processo, ma non elevato.

Nelle attività industriali non nucleari che prevedono l'utilizzo, la manipolazione e la produzione di sostanze radioattive solitamente sotto forma di residui, si parla di radioattività naturale "human enhanced". Le attività umane che sfruttano queste risorse possono portare ad un aumento delle concentrazioni di questi radionuclidi, soprattutto sotto forma di residui e/o rifiuti, con conseguente aumento delle esposizioni.

Sebbene le quantità di radionuclidi nelle materie di lavorazione siano generalmente piccole, tuttavia può presentarsi un pericolo da radiazioni non trascurabile soprattutto in ambito lavorativo. È plausibile, infatti, pensare che i lavoratori possano trascorrere molto tempo in prossimità di stoccaggi di materiale contaminato o possano lavorare in aree con presenza di polveri contaminate.

#### tutela del rischio da esposizione al radon

La Regione Puglia ha disciplinato il tema del rischio derivante dall'esposizione alle concentrazioni di gas radon con Legge Regionale del 3 Novembre 2016 n. 30 modificata dall'art. 25 della L.R. 9 Agosto 2017 n. 36. La Regione Puglia con questa norma intende assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi negli edifici residenziali e non residenziali.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon in ambiente confinato, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

della salute (PNR). Il Piano regionale (PRR), in particolare, curerà l'aggiornamento ( o l'individuazione) delle aree a rischio, nonché limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, prescrizioni costruttive e accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare attenzione nelle aree a rischio, la definizione di un sistema di informazione della popolazione dei rischi connessi all'esposizione al radon, il procedimento di monitoraggio periodico e anche differenziato per destinazioni urbanistiche a maggiore rischio

Entro un anno dall'approvazione del Piano, anche per stralcio, i Comuni, la Città metropolitana, le Province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale, integrando le relative norme tecniche difformi.

Nei successivi aggiornamenti del presente Piano e delle sue NTA, dovrà pertanto tenersi conto di eventuali strumenti o domini di azione messi in campo dal PRR, allorquando approvato.

### ▪ Inquinamento luminoso

- Legge Regionale 23 novembre 2005, n.15: Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico;
- Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13: Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

Qualora gli impianti introducano nuove fonti di illuminazione sottoposte alla disciplina dell'inquinamento luminoso, sono soggetti ai criteri di cui alla normativa regionale, in particolare devono conformarsi alla disciplina di eventuali misure di risanamento ambientale, di cui all'art. 11.3 lett. c) della Legge regionale 15/2005 se ricadenti nel campo di applicazione di eventuali piani per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico, di competenza comunale.

## 12. TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Considerato il ruolo fondamentale che i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS, ZSC) rivestono in termini di presidio a salvaguardia della biodiversità, il presente piano esclude che all'interno di tali zone possano essere realizzati nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti.

Si riportano di seguito alcune possibili misure aggiuntive da prevedere per impianti che, determinando effetti, anche potenziali ed indiretti, su aree della Rete Natura 2000, devono essere sottoposti, conformemente alla direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, a Valutazione di incidenza Ambientale.

Discariche di rifiuti non pericolosi:

- per la Frammentazione di habitat naturali e per consumo di suolo devono essere previsti adeguati interventi di ripristino degli habitat frammentati;
- per i Disturbi alla fauna per produzioni di rumori e emissioni di vibrazioni a causa dei macchinari, mezzi d'opera e trasporti di materiali e rifiuti va previsto l'utilizzo della migliore tecnologia per i mezzi d'opera;
- per gli Impatti su flora per produzione di polveri ed emissioni odorigene deve essere prevista la localizzazione degli impianti lontano da zone occupate da habitat;
- per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione rifiuti in sede di pianificazione provinciale dovrà essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;
- per la Perdita di habitat e specie in caso di sversamento accidentale ed infiltrazione in falda di percolato, alterazione della qualità delle acque e suolo devono essere previste idonee misure di mitigazione, deve essere verificata la qualità della progettazione e gestione degli impianti e devono essere predisposti idonei piani di recupero ambientale.

Impianti di trattamento della frazione organica

- per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione dei rifiuti in sede di pianificazione provinciale dovrà essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;
- per Impatti su flora e habitat per produzione di polveri e odori deve essere previsto l'utilizzo della migliore tecnologia di abbattimento disponibile e l'adeguata localizzazione degli impianti lontano da zone occupate da habitat.

Impianti di recupero energetico

- per i Disturbi alla fauna per produzione di rumori e emissioni vibrazioni a causa dei macchinari, mezzi d'opera e trasporti di materiali e rifiuti causati da impianti di recupero energetico devono essere



## PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

prescritte misure di mitigazione relative a: adeguata localizzazione degli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie; predisposizione di barriere acustiche per impianti e macchinari; utilizzazione di mezzi d'opera a basso impatto;

- per i Disturbi alla flora e fauna per emissioni in atmosfera, alterazione della qualità dell'aria, cambiamenti climatici devono essere prescritte misure di mitigazione relative a: l'utilizzo della migliore tecnologia di abbattimento disponibile; in sede di pianificazione provinciale la messa in relazione tra la localizzazione e l'altezza dei camini con la presenza di habitat di specie; la previsione di adeguati interventi di compensazione in relazione ai gas serra emessi;
- per la perdita di habitat e specie in caso di sversamento accidentale di eventuali reflui di processo sul suolo o in corpi idrici, alterazione della qualità delle acque e suolo devono essere prescritte misure di mitigazione relative a: verifica della qualità della progettazione e gestione degli impianti in sede di Valutazione d'incidenza, un eventuale piano di recupero ambientale;
- per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione dei rifiuti in sede di pianificazione provinciale potrà essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro.

Altri impianti di gestione dei rifiuti

- per gli Scarichi di acque meteoriche ed industriali devono essere previsti adeguati sistemi di trattamento;
- per i Disturbi alla fauna per produzione di rumore e vibrazioni da impianti, macchinari e trasporti e per le Emissioni di polveri e odori deve essere prevista un'adeguata localizzazione degli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie.

Per garantire una maggior tutela di questi luoghi, il PPTR prevede un sistema di aree tampone (buffer zones) intese come *“aree esterne agli elementi della rete in grado di assicurare un'azione di minimizzazione delle azioni perturbative di origine antropica. Esse sono costituite da ambiti a variabile grado di integrità, su cui dare indirizzi gestionali e di tutela per mitigare, eliminare e prevenire possibili fattori di impatto e mantenere la connettività tra gli elementi della rete”*. A tal proposito si evidenzia che uno dei due livelli in cui si articola la Rete Ecologica Regionale, lo *Schema direttore della rete ecologica polivalente (REP - elaborato 4.2.1.2 del PPTR/P)*, prevede l'individuazione sia di fasce buffer, di ampiezza paria a 500 m, a protezione del perimetro, sia, in alcuni casi, di vere e proprie *“aree tampone”*, circoscritte e dai confini irregolari, adiacenti alle suddette aree protette.



Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del Dlgs.36/2003)	Operazione R3- D8-	Operazione R1- D10	altri trattamenti
	aree percorse da incendio boschivo Aree di pregio agricolo: - per prodotti agricoli DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT: con riferimento alla perimetrazione di dettaglio individuata opportunamente dalle Province - aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica; - le zone aventi specifico interesse agrituristico aree a prevalente uso a pascolo o agro-forestale	LN 353/2000 e LR 18/2000 e ss.mm.ii. D.Lgs. 36/03 All1- Par.2- D.Lgs. 228/2001-	E	E	E	E
USO DEL SUOLO	presenza di falda: - se in acquifero non confinato, con distanza minima da barr. di conf. < 2 m - se in acquifero confinato, con distanza tetto acquifero da barr. di conf. < 1,5 m Barriera geologica non riponibile ai requisiti minimi di permeabilità e spessore di cui al rif. Norm. calcei "permeabili per fessurazione e carsismo", ad esempio le unità della piattaforma carbonatica apula, nonché depositi alluvionali "molto permeabili". grotte, doline, inghiottitoi, gravine e lame, altri fenomeni carsici di superficie geositi, calasto del patrimonio speleologico versanti con pendenza > 20% e allimetre Aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano: zona di tutela assoluta Aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano: zona di rispetto Zone di protezione speciale idrogeologica: Zona A Zone di protezione speciale idrogeologica: Zona B Zone sensibili e vulnerabili a nitrati Aree vulnerabili contaminazione salina: acquiferi	LR 13 DICEMBRE 2013, n. 42 "Disciplina dell'agriturismo" vedi sia NTA art. 66 PPTR ed anche disciplina aree sottoposte a vincolo idrogeologico D.Lgs. 36/03- All1, par. 2.4.2. D.Lgs. 36/03- All1, par. 2.4.2. Carta Geologica d'Italia con scala 1:50.000, ove disponibile, ovvero Carta geologica di scala inferiore disponibile sulla banca dati ISPRA o il Portale cartografico Nazionale D.Lgs. 36/03 centroidi e areali shape file ok; L.R. 33/2009 da PPTR; D. Lgs 42/2004; ausilio DEM adeguata risoluzione art. 94 del D Lgs.152/2006 Piano Regionale di Tutela delle Acque - DGR 1441/2009 Piano Regionale di Tutela delle Acque - DGR 1441/2009 Piano Regionale di Tutela delle Acque - DGR 1441/2009 DGR n. 363 del 7/03/2013 DGR n. 1408 del 6/09/2016 DGR n. 147 del 07/02/2017 Piano Regionale di Tutela delle Acque - DGR 1441/2009 Piano Regionale di Tutela delle Acque - DGR 1441/2009 Piano Regionale di Tutela delle Acque - DGR 1441/2009 Piano Regionale di Tutela delle Acque - DGR 1441/2009	E	E	E	E
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO	aree occupanti una fascia di 500m a destra e sinistra del tracciato del Canale Principale dell'AQP da Lama Genzano alle aree finitime l'abitato di Altamura: a) territorio non urbanizzato nel raggio di 100 m a destra e a sinistra del canale b) tracciato del Canale Principale dell'AQP da Lama Genzano alle aree finitime l'abitato di Altamura tra 100 e 500 fasce di rispetto corsi d'acqua e dei canali di propr. demaniale	RD 523/1904 art 96	E	E	E	E
PROTEZIONE RISORSE IDRICHE			E	E	E	E





Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del Dlgs 36/2003)	Operazione R3- D8-	Operazione R1- D10	altri trattamenti	
	UCP - Lame e gravine	art. 54 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Doline	art. 51, 52, 56 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Grotte (100m)	art. 55 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Geositi (100m)	art. 56 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Inghiottoi (50m)	art. 56 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Cordoni dunari	art. 56 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Reteicolo idrografico di connessione della R.E.R.	art. 47 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Sorgenti (25m)	art. 48 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico	RD n. 3267 del 1923 - DGR 3/3/2015 - RR 9/2015	E	Pe	Pe	Pe	
	UCP - Aree umide	art. 65 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Prati e pascoli naturali	art. 66 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale	art. 66 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m)	art. 63 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Siti di rilevanza naturalistica	art. 73 NTA	E	E	E	E	
	UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali	art. 72 NTA PPTR	E	E	E	E	
	UCP - Città Consolidata		E	E	E	E	
	UCP - Testimonianze della Stralificazione Insediativa	art. 81 NTA PPTR	E	E	E	E	
	UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)	art. 82 NTA PPTR	E	E	E	E	
	UCP - Paesaggi rurali	art. 83 NTA PPTR	Pe	Pe	Pe	Pe	
	UCP - Strade a valenza paesaggistica	art. 81 NTA PPTR	E	E	E	E	
	UCP - Strade panoramiche	art. 81 NTA PPTR	E	E	E	E	
	UCP - Luoghi panoramici	art. 81 NTA PPTR	E	E	E	E	
	UCP - Coni visuali	art. 81 NTA PPTR	E	E	E	E	
	ulivi monumentali	L.R. 14/2007 - DGR 1044/2012 (ULIVI MONUMENTALI)	Pe	Pe	Pe	Pe	
	Beni paesaggistici (art.142 D.Lgs. 42/04 comma1):						
	territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia (vedere CTR Puglia), anche per i terreni elevati sul mare (1)	D.Lgs 42/2004, art. 142 PPTR, art. 45 NTA	E	E	E	E	
	territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi (1)	D.Lgs 42/2004, art. 142 PPTR, art. 45 NTA	E	E	E	E	
	i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (1)	D.Lgs 42/2004, art. 142 PPTR, art. 46 NTA	E	E	E	E	
	i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi	D.Lgs 42/2004, art. 142 PPTR, art. 71 NTA	E	E	E	E	
	i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento	D.Lgs 42/2004, art. 142 PPTR, art. 62 NTA	E	E	E	E	
	le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	D.Lgs 42/2004, art. 142 PPTR, art. 77 NTA	E	E	E	E	
	zone umide Ramsar	D.Lgs 42/2004, art. 142 PPTR, art. 64 NTA	E	E	E	E	
	le zone di interesse archeologico	D.Lgs 42/2004, art. 142 - Parte II del Codice PPTR, art. 80 NTA	E	E	E	E	

TUTELA DEI BENI AMBIENTALI,  
PAESAGGISTICI E CULTURALI



[1] In sede di redazione di Piano Provinciale o di rilascio dell'Autorizzazione la distanza da tali beni potrà essere incrementata in funzione dell'impatto paesaggistico del manufatto

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del Dlgs 36/2003)	Operazione R3- D8-	Operazione R1- D10	altri trattamenti
	Beni paesaggistici d'insieme (art.136 comma 1 D.Lgs 42/2004): - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; - le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. - le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; Beni culturali ex artt. 10, 11 2 12 del DLgs n. 42/2004 e relative zone di rispetto	D.Lgs n. 36/2003, DLgs n. 42/2004	E	E	E	E
	Destinazione urbanistica: nuclei storici e borgo Destinazione urbanistica: ambiti a destinazione residenziale (Zone A - B - C) Destinazione urbanistica: ambiti a destinazione prevalentemente agricola E	strumentazione urbanistica vigente strumentazione urbanistica vigente	E	E	E	E
	Destinazione urbanistica: aree vincolate urbanisticamente, inedificabili Aree caratterizzate da tessuto urbano discontinuo, principalmente residenziale	solo per gli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio, cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi	E	Pe		Pe
	Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, infrastrutture lineari, energetiche, canali di bonifica, ecc.) compresenza di impianti con sorgenti potenzialmente inquinanti dello stesso tipo Comuni con stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti	strumentazione urbanistica vigente Carta tecnica regionale con uso del suolo declinato secondo legenda Corine Land Cover; Classe 1.1.2: 1.1.2.1. Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 1.1.2.2. Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 1.1.2.3. Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) strumentazione urbanistica vigente e normativa di settore	E	E	E	E
	ricadenza in aree interessate dalla valutazione del danno sanitario	D.Lgs 105/2015 DM del 09/05/2001	Pe	Pe	Pe	Pe
	Siti potenzialmente contaminati; tranne i casi per i quali il proponente, pur non responsabile, interviene quale soggetto attuatore del piano di caratterizzazione e adempimenti successivi	art. 1 bis del DL 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231	Pe	Pe	Pe	Pe
	Siti contaminati; tranne i casi per i quali il proponente, pur non responsabile, interviene quale soggetto attuatore del piano degli interventi di bonifica e adempimenti successivi		E	E	E	E

ASPETTI URBANISTICO - TERRITORIALI -  
FUNZIONALI



Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del Dlgs 36/2003)	Operazione R3- D8-	Operazione R1- D10	altri trattamenti	
TUTELA DELLA POPOLAZIONE	<p>Aree dichiarate Siti di Interesse Nazionale di bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al netto di aree svincolate e restituite agli usi legittimi</p> <p>a) "aree a elevato rischio di crisi ambientale" e oggetto dei piani di risanamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e confermati dall'articolo 6 (Piano regionale di intervento) della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);</p> <p>b) aree SIN nelle quali sono insediate attività industriali.</p>	<p>DPR del 23/04/1998; art. 252 del DLgs 152/2006 e smi; LR n. 6/2008</p>	E	E	E	E	
	<p>qualità dell'aria</p>	<p>AREA industriale IT1613 da zonizzazione DGR 2979/2011, conformemente a Lgs. 155/2010</p> <p>elenco comuni in cui la RRQA e/o la modellistica ARPA hanno SEGNALATO SUPERAMENTI di inquinanti normati dai DLgs 155/2010, es PM10 e BpP (fonte industriale, biomasse/open burning), NOx, etc.</p>	Pe	Pe	Pe	Pe	
	<p>Tutele da disturbi olfattivi: presenza di ricettori sensibili per i quali risulterebbero non assicurati, a valle di stima previsionale dell'impatto olfattivo, i valori di accettabilità dell'impatto olfattivo</p>	<p>(ddl 42 del 20/4/2017: "disciplina in materia di emissioni odorigene")</p>	Pe	Pe	Pe	Pe	Pe
	<p>aree di classe acustica I, II o III ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.</p>	<p>LR 3/2002 Dgr 1009/2007 "Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 194. Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla Determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Individuazione autorità competente" Dgr 1332/2012: D.Lgs 194/05 in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale. Individuazione degli agglomerati urbani da sottoporre a mappatura acustica strategica. Legge n°447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" DPR 142 del 30/3/2004 "Disciplina e regolamentazione del rumore da traffico veicolare" D. Lgs n° 194 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" D.lgs 42 del 17/2/2017</p>	Pe	Pe	Pe	Pe	Pe
	<p>aree ricomprese in piani di risanamento ex art. 7 della Legge 447/95 o piani di azione ex art. 4 Dlgs 194/2005</p>		Pe	Pe	Pe	Pe	

